Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 666-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1959, n. 1387.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Scuola pratica di servizio sociale » - Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Scuola pratica di servizio sociale » - Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 211. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 331.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma, in Castello di Godego (Treviso).

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma, in Castello di Godego (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 216. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 332.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino V., in Paese (Treviso).

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino V., in Paese (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 219. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 333.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, in Pederobba (Treviso).

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, in Pederobba (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 218. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 334.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, nella frazione Pezzan del comune di Carbonera (Treviso).

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, nella frazione Pezzan del comune di Carbonera (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 217. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960.

Nomina del Consiglio di amministrazione della fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 6 dello statuto della fondazione « Il Vittoriale degli Italiani », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1951, n. 1769;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 698;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della fondazione sopra riferita, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1956 e 23 maggio 1958, è cessato di carica per compiuto quadriennio;

Vedute le designazioni all'uopo formulate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' costituito per quattro anni, a far tempo dalla data del presente decreto, il Consiglio di amministrazione della fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » nel modo seguente:

Zanatta dott. gr. uff. Umberto, presidente;
Casorati S. E. dott. Pier Renato, vicepresidente;
Frattarolo dott. Carlo, membro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
Balocco dott. Carlo, membro rappresentante del Ministero del tesoro;
Lombardo prof. Antonino, membro rappresentante del Ministero dell'interno;
Valeri prof. Diego, membro rappresentante della Accademia dei Lincei;
il Direttore generale del Demanio, pro-tempore;
il Sindaco pro-tempore del comune di Gardone.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Registro n. 22, *foglio n.* 369

(2348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5719 in data 14 aprile 1960, il termine fissato con decreto ministeriale n. 14531 del 16 novembre 1959 per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni, affidata al sig. Romeo Cono Emanuele, rimane stabilito, anzichè al 6 maggio 1960, alla data del 6 ottobre 1960.

(2323)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex capitano Rosmino Mario, classe 1901, distretto di Alessandria, è incorso nella perdita « de jure » della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » e del relativo soprassoldo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito, a decorrere dal 4 giugno 1948.

(2316)

MINISTERO DELLA SANITA'

Approvazione della modifica dell'art. 14 del regolamento della Scuola-convitto per puericultrici istituita dall'Opera nazionale maternità ed infanzia presso il Pensionato lattanti e divezzi « Luigi Concetti » di Roma.

Con decreto in data 25 marzo 1960, n. 300.7.II.70.1.213 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stata approvata la modifica dell'art. 14 del regolamento della Scuola-convitto per puericultrici istituita dall'Opera nazionale maternità ed infanzia presso il Pensionato lattanti e divezzi « Luigi Concetti » di Roma.

(2343)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 3-AR, della cessata ditta Salvadori Amerigo, già esercente in Arezzo, via S. Lorentino n. 63.

(2321)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 22 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,67	620,62	620,625	620,63	620,66	620,60	620,64	620,65	620,65	620,625
$ Can.	642,90	643 —	643 —	643,25	642,97	643,25	643,25	643 —	642,95	642,90
Fr Sv.	143,03	143,04	143,02	143,0425	143,04	143,07	143,04	143,05	143,04	143,06
Kr. D.	90,15	90,12	90,12	90,12	90,14	90,15	90,11	90,13	90,14	90,12
Kr. N.	87,14	87,14	87,14	87,14	87,14	87,15	87,15	87,13	87,14	87,12
Kr Sv.	120,35	120,31	120,32	120,31	120,33	120,30	120,32	120,35	120,33	120,30
Fol.	164,65	164,61	164,63	164,635	164,63	164,65	164,625	164,64	164,62	164,60
Fr. B.	12,45	12,452	12,4525	12,4525	12,45	12,4535	12,4525	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr (N.F.)	126,55	126,53	126,56	126,555	126,55	126,60	126,545	126,55	126,54	126,52
Lst.	1744,30	1744 —	1744,25	1744,20	1744,29	1744 —	1744 —	1744,30	1744,27	1744 —
Dm. occ.	148,85	148,82	148,84	148,835	148,84	148,82	148,825	148,85	148,84	148,83
Scell. Austr.	23,84	23,845	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84125	23,85	23,84	23,84

Media dei titoli del 22 aprile 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,50
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,75
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,635
1 Dollaro canadese	643,25
1 Franco svizzero	143,041
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	164,63
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,55
1 Lira sterlina	1744,10
1 Marco germanico	148,83
1 Scellino austriaco	23,841

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

La dott.ssa Lidia Fiore, nata al Villaggio Gesso (Messina) il 22 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Messina il 19 dicembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(2344)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

La dott.ssa Silvia Bianchessi nata a Saluzzo (Cuneo) il 16 dicembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatole dalla Università di Bologna il 23 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 novembre 1959, n. 21545/3609, riguardante la sclassificazione, per alienazione, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 485, riportate in catasto alle particelle numeri 95 parte, 95 parte, 182 parte e 181 parte, del foglio di mappa n. 14, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 104-*a* e 104-*b* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1960 alla pagina 198, al posto di « ... Luisi Maria ... » deve leggersi « ... Lusi Maria ... ».

(2292)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 aprile 1960) il Bollettino n. 70 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 15 aprile 1959 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956 per i dipendenti di aziende farmaceutiche municipalizzate.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 luglio 1956 per i dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate.

3. — Accordo interprovinciale del 7 luglio 1956 per il conglobamento delle voci retributive nelle aziende farmaceutiche municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2353)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Brescia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro e prospetto paga 18 dicembre 1958 per i salariati fissi addetti alle aziende agricole della provincia di Brescia con relativo accordo occupazione super-imponibile trattamento economico.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2349)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Viterbo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 17 giugno 1959 per i braccianti agricoli della provincia di Viterbo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2350)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 74 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 1959 da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 febbraio 1959 per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 marzo 1959 per gli addetti all'industria conciaria.

4. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 25 luglio 1958 per gli addetti all'industria chimica.

5. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 settembre 1958 per gli addetti all'industria farmaceutica.

6. — Contratto nazionale di lavoro del 7 ottobre 1958 per gli addetti all'industria olearia dei grassi, saponi ed affini.

7. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 ottobre 1958 per gli operai dell'industria dei dielettrici.

8. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 ottobre 1958 da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale dell'industria dei dielettrici.

9. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 ottobre 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici.

10. — Contratto del 23 ottobre 1958 industrie articoli dattilografici.

11. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 novembre 1958 per gli addetti all'industria delle materie plastiche.

12. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria del laminato trasparente di viscosa (cellofan).

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2351)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 aprile 1960) il Bollettino n. 72 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale del 27 novembre 1957 per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2352)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze coloniali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso di diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) età non superiore a trentadue anni.

Detto limite di età è elevato:

a) a trentasette anni:

1) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale nel 1935-36;

2) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti;

4) per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

5) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

6) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

7) per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

b) a trentanove anni:

1) per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267;

c) a quaranta anni:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per coloro che, alla data del 18 giugno 1953, si trovavano alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

d) a quarantacinque anni:

1) per i mutilati e gli invalidi di guerra, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

2) per i mutilati e gli invalidi per causa di servizio.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali.

Le elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè non si superino i quaranta anni di età, ovvero, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, i quarantacinque anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il titolo di studio posseduto;

2) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 32° anno di età debbono dichiarare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se e quali condanne penali abbiano riportato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere;

9) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) quattro prove scritte;

2) una prova orale;

B) prove facoltative:

prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

I coefficienti per le prove facoltative sono aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. III del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi a grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo; o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

h) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

i) gli orfani dei caduti in guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dalla Amministrazione alla quale il genitore apparteneva,

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, oppure l'attestazione precedentemente rilasciata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile, dovranno produrre il relativo certificato di servizio, su carta bollata da L. 100;

r) i candidati che abbiano prestato servizio in altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, e gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione i seguenti documenti, in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, e sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico.

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione puo concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai consiglieri di terza classe nelle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 229) salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di consigliere di terza classe. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1960
Registro n. 8, *foglio n.* 44. — DE QUATTRO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie

(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere

(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale

(durata massima ore una)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

(2282) *Il Ministro*: JERVOLINO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1711/III dell'11 agosto 1958, con il quale il Prefetto di Udine ha indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario consorziale vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei al concorso indicato in premessa:

1. Gaspardis Davide . . . . punti 67,395 su 100
2. Snidero Pietro . . . . . . » 63,196 »
3. Rugo Luigi . . . . . . » 56,558 »
4. Jaiza Franco . . . . . . » 56,110 »
5. Angeli Aldo . . . . . . » 55,540 »
6. Lovrovich Stelio . . . . . » 55,500 »
7. Della Savia Mario . . . . . » 54,890 »
8. Depollo Vinicio . . . . . » 51,830 »
9. Sciutteri Giuseppe . . . . . » 51,130 »
10. Ciani Virgilio . . . . . » 50,990 »
11. Larice Giovanni . . . . . » 50,118 »
12. Mizzau Ulisse . . . . . » 49,585 »
13. Galante Giovanni . . . . . » 49,010 »
14. Testi Francesco . . . . . » 47,500 »
15. Pieracci Francesco . . . . . » 47,500 »
16. Stori Costantino . . . . . » 47,500 »
17. Gasparini Umberto . . . . . » 46,400 »
18. Masetto Giovanni . . . . . » 46,035 »
19. Marchetti Silvano . . . . . » 44,700 »
20. Colonna Bruno . . . . . . » 44,660 »
21. Nardini Walter . . . . . » 44,175 »
22. Conti Domenico . . . . . » 43,830 »
23. Della Bianca Dino . . . . . » 42,500 »
24. Cardelli Giuseppe . . . . » 42,460 »
25. Matani Massimiliano . . . . » 42,000 »
26. Belloni Francesco . . . . . » 42,000 »
27. Benetti Achille . . . . . » 41,980 »
28. Ferrari Giovanni . . . . . » 41,400 »
29. Burelli Sergio . . . . . . » 41,000 »
30. Zorza Pietro . . . . . . » 41,000 »
31. Lorvik Sergio . . . . . . » 40,900 »
32. Bonisoli Alceo . . . . . » 40,650 »
33. Schmid Mariano . . . . . » 39,650 »
34. Serafini Giuseppe . . . . . » 39,512 »
35. Fioretto Antonio . . . . . » 39,000 »
36. Borsato Antonio . . . . . » 39,000 »
37. Burgnich Bruno . . . . . » 39,000 »
38. Sonda Giovanni . . . . . » 39,000 »
39. Gambetti Corrado . . . . . » 38,500 »
40. Pozzobon Albino . . . . . » 37,500 »
41. Trenti Ferdinando » 37,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale di Udine e dei comuni di Cervignano, Ruda, Villa Vicentina, Claut, Cimolais e Erto e Casso.

Udine, addì 5 aprile 1960

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(2269)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 31 marzo 1959, n. 41504, Div. 3/1, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto in data 7 dicembre 1959;
Vista la graduatoria delle concorrenti idonee formulata dalla predetta Commissione a conclusione dei propri lavori;
Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa:

1. Porzio Elide . . . . . . punti 48,434 su 100
2. Pirali Rachele . . . . . . » 48,125 »
3. Ferrara Angioletta . . . . . » 46,699 »
4. Cerri Carolina . . . . . » 45,192 »
5. Del Ponte Vittorina . . . . . » 44,60 »
6. Melone Isella . . . . . . » 44,267 »
7. Garoppo Marinella . . . . . » 44,10 »
8. Vacchino Ines . . . . . . » 43,031 »
9. Burdese Teresa . . . . . . » 42,678 »
10. Guasco Angelina . . . . . . » 42,007 »
11. Rosso Pierangela . . . . . » 41,256 »
12. Di Cola Rita . . . . . . » 41,226 »
13. Mongini Rosa . . . . . . » 41,212 »
14. Parachini Angelina . . . . . » 41.037 »
15. Rizzi Angela . . . . . . » 40,914 »
16. Cunietti Maria Rosa . . . . . » 40,406 »
17. Aina Maria Adele . . . . . » 40,287 »
18. Ferrara Franca Antonietta . . . » 40,25 »
19. Bressanelli Luciana . . . . . » 40,025 »
20. Fizzotti Rosangela . . . . . » 38,625 »
21. Apostolo Maria Vittoria . . . . » 37,617 »
22. Colombara Carla Nadia . . . . » 35,304 »
23. Scrosati Caterina . . . . . » 35,193 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Novara e dei comuni di Casalino, Villadossola e del Consorzio ostetrico di Pisano.

Novara, addì 9 marzo 1960

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1958;
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi di ordine di preferenza;
Visto il regio decreto 27 luglio 1932, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Porzio Elide: Casalino (1ª condotta);
2) Pirali Rachele: Consorzio ostetrico di Pisano-Colazza-Ghevio di Meina;
3) Ferrara Angioletta: Villadossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni e del Consorzio interessati.

Novara, addì 9 marzo 1960

Il medico provinciale: LOMBARDO

(2264)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.